

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2001, n. 0407/Pres.

Regolamento per l'applicazione della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, articolo 8, comma 1.

Art. 1

*Presentazione della domanda di
Finanziamento*

1. Il Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia del C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato Comitato regionale C.O.N.I., è titolato ad inoltrare domanda di finanziamento per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16, a favore dei Comitati regionali delle Federazioni sportive del C.O.N.I. che disciplinano attività previste nei Giochi Olimpici, come previsto dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

2. La domanda di cui al comma 1 viene presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, corredata da:

a) una relazione programmatica contenente l'individuazione delle Federazioni sportive titolate a beneficiare dei finanziamenti nell'esercizio finanziario di riferimento nonché dell'attività sportiva che si intende svolgere nel medesimo anno;

b) un preventivo di spesa per la realizzazione del programma di attività di cui alla lettera a), contenente anche la ripartizione in percentuale tra le Federazioni sportive ammesse e le diverse categorie di beneficiari, stante l'obbligo di destinare non meno del 60% del finanziamento annuale agli atleti ed il rimanente ai tecnici, medici e docenti universitari, alle società sportive.

Art. 2

*Comitato di gestione del talento atletico
degli sport olimpici*

1. Per l'individuazione delle iniziative ammissibili a finanziamento, nonché per la predisposizione delle relazioni e dei preventivi di spesa di cui all'articolo 1, il Comitato

regionale C.O.N.I. si avvale di un «Comitato di gestione del talento atletico degli sport olimpici», di seguito denominato «Comitato di gestione», nominato dal Presidente del Comitato regionale del C.O.N.I., costituito da due rappresentanti del C.O.N.I. e da cinque rappresentanti di Comitati regionali di Federazioni sportive aderenti al C.O.N.I., scelte tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1 del presente Regolamento.

2. Il Comitato di gestione predispone, se necessario, ulteriori criteri applicativi, in considerazione della eterogeneità delle norme federali per le singole discipline interessate.

Art. 3

Beneficiari dei finanziamenti

1. Possono accedere ai benefici della legge i Comitati regionali di Federazione sportive per la realizzazione di progetti specifici per ricerca, avviamento, selezione e sostegno di atleti di particolari attitudini e qualità sportive.

2. Gli atleti di riferimento per i progetti su indicati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) età compresa fra i 12 ed i 20 anni;
- b) residenti da almeno due anni nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
- c) tesserati da almeno due anni consecutivi in società sportive della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- d) riconosciuti dal Comitato regionale C.O.N.I. quali atleti di talento in base al conseguimento di risultati agonistici di elevato livello nazionale secondo i parametri stabiliti dalle rispettive Federazioni.

3. Gli atleti di talento, riconosciuti tali dal Comitato regionale C.O.N.I., devono apporre sugli indumenti sportivi un logo indicato dal Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive.

Art. 4

Liquidazione del finanziamento

1. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto dell'emanazione del decreto di concessione.

2. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Comitato regionale C.O.N.I. deve presentare a titolo di rendiconto delle spese sostenute, in conformità a quanto disposto dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, l'elenco analitico della documentazione giustificativa, corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 5

Disposizione transitoria

1. Relativamente all'esercizio finanziario dell'anno in corso, la domanda di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 2, viene presentata dal Comitato regionale C.O.N.I. entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.